

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In esito ad ispezione amministrativa presso la Mongetto s.coop. a r.l., l'Inps, avendo accertato che tale Società svolgeva la propria attività valendosi dell'opera di soci lavoratori risultanti iscritti, anche ai fini previdenziali, all'Albo delle imprese artigiane e contestando per i predetti la ricorrenza dei requisiti di legge per l'assunzione della qualità di artigiano, segnalò alla competente Commissione provinciale per l'Artigianato l'inesistenza dei presupposti per l'iscrizione all'Albo dei suddetti soci lavoratori, chiedendone la cancellazione retroattiva.

Avendo la Commissione provinciale respinto l'istanza (con riferimento alle disposizioni dettate per la previdenza artigiana: leggi n. 463/59 e n. 1533/56) e stante la conferma del rigetto in sede di ricorso gerarchico da parte della Commissione regionale, l'Inps propose ricorso al Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 7 legge n. 443/85, insistendo per la cancellazione dall'Albo degli anzidetti soci lavoratori, in quanto non artigiani.

Il Tribunale adito (in esito ad annullamento con rimessione ex art. 354 cpc da parte della Corte d'Appello di Torino di precedente decreto) accolse il ricorso, ordinando la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane di tutti i soci in contestazione.

Avverso tale pronuncia propose reclamo avanti alla Corte d'Appello di Torino il socio Santopietro Roberto.

La Corte territoriale, con decreto in data 27.10 – 3.11.2004, respinse il reclamo, escludendo che la qualità di artigiano si estenda ai soci

lavoratori di cooperativa artigiana e, in punto di fatto, che in capo al reclamante fosse ravvisabile l'esistenza di una collaterale attività di impresa in proprio.

Avverso il suddetto decreto della Corte territoriale Santopietro Roberto ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

L'Inps ha depositato procura e partecipato alla discussione.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 443/85 e degli artt. 2697 cc e 116 cpc, dolendosi che la Corte territoriale, a fronte della sua iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e del conseguente onere probatorio incombente su chi affermi l'esistenza di fatti impeditivi di tale iscrizione, sia giunta ad escludere i necessari requisiti sulla base di una valutazione acritica delle risultanze dei verbali ispettivi, in difetto di altri elementi probatori corroboranti le constatazioni effettuate dai verbalizzanti.

1.1 La Corte territoriale ha escluso che il Santopietro fosse dotato di una propria organizzazione territoriale sulla base delle seguenti considerazioni:

- in sede di accertamenti ispettivi eseguiti dall'Inps era emerso che:
 - a) i soci lavoratori sono per statuto tenuti all'osservanza di un regolamento di disciplina, a giustificare la propria assenza dal lavoro entro l'orario di inizio del medesimo e che i compensi da essi



percepiti vengono correlati al numero di ore lavorate e alla produttività; b) i compensi vengono considerati dal punto di vista fiscale come reddito di lavoro dipendenze (modello CUD) e non reddito d'impresa;

- dal verbale di ispezione 16.10.2000 risultava che il verbalizzante attestava di avere personalmente consultato l'atto costitutivo e lo statuto della cooperativa, nonché il CUD, da cui aveva tratto le suddette constatazioni;
- era pacifico, per riconoscimento dello stesso ricorrente, che egli era privo di partita IVA;
- tutto ciò costituiva adeguata prova del fatto che il ricorrente dedicava la propria attività lavorativa alla cooperativa di cui è socio in condizione di parasubordinazione e, al contempo, della inesistenza di una sua collaterale attività di impresa in proprio.

1.2 Osserva la Corte che, secondo il condiviso orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr, *ex plurimis*, Cass., n. 3525/2005, richiamata del resto dallo stesso ricorrente), i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico



contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.

Nel caso di specie i verbali fanno dunque piena prova del fatto che i verbalizzanti hanno personalmente consultato l'atto costitutivo e lo statuto della cooperativa, nonché il modello CUD relativo al ricorrente; riferiscono inoltre di circostanze fattuali direttamente constatate attraverso tali consultazioni; pertanto i rapporti di che trattasi sono in grado di esprimere gli elementi da cui traggono origine e, come tali, rivestono una particolare attendibilità, suscettibile di essere infirmata soltanto da una prova contraria (cfr, per arg., Cass., n. 405/2004)

Ciò tanto più ove si consideri che le ricordate constatazioni ineriscono all'esistenza degli obblighi statutari indicati nel provvedimento impugnato e alla qualificazione ai fini fiscali del reddito percepito dall'odierno ricorrente, e, come tali, sono sostanzialmente prive di apprezzabili margini di opinabilità, cosicché non può ritenersi indebita e illogica, in difetto di elementi probatori di opposto segno, la loro valorizzazione al fine di desumerne l'insussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, a maggior ragione ove si consideri che la Corte territoriale ha corroborato le risultanze dei verbali ispettivi con il fatto, pacifico, della non titolarità da parte del Santopietro della partita IVA.

Il motivo all'esame deve pertanto essere disatteso.




2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2511 cc e dell'art. 3 legge n. 443/85, lamentando che la Corte territoriale abbia ommesso di valutare se egli fosse già stato iscritto all'Albo artigiani al momento dell'affiliazione alla Cooperativa, posto che, secondo le stesse considerazioni svolte dall'Inps in sede di ricorso in riassunzione ex art. 354 cpc, la sussistenza di tale prodromica iscrizione avrebbe comunque mantenuto al socio lavoratore la qualifica di imprenditore artigiano ai fini assicurativi e previdenziali.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 6 legge n. 443/85, dell'art. 1 legge n. 1533/56 e dell'art. 4 legge n. 463/59, lamentando che la Corte territoriale, facendo riferimento (*a contrariis*) all'art. 6, ultimo comma, legge n. 443/85, non abbia accertato la sua iscrizione all'Albo artigiani prima dell'ingresso nella Cooperativa, con conseguente conferimento nella società, da parte sua, dell'impresa artigiana di cui era titolare.

I motivi vanno trattati congiuntamente siccome fra loro strettamente connessi.

2.1 Osserva il Collegio che detti motivi introducono una questione (implicante la disamina della circostanza fattuale consistente nell'effettiva sussistenza di un'impresa artigiana condotta dal ricorrente al momento della sua affiliazione alla Cooperativa) non trattata dalla Corte territoriale; trova dunque applicazione il condiviso principio secondo cui, ove una determinata questione - che implichi



un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr, Cass., n. 16303/2002).

Viceversa il ricorrente si è limitato a riportare un passo del ricorso in riassunzione dell'Inps, ma ha ommesso di specificare se, in che termini e con quale atto, a fronte della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dell'Istituto, aveva proposto la questione di che trattasi al Giudice del gravame.

I motivi all'esame sono dunque inammissibili.

3. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, sotto diverso profilo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 6 legge n. 443/85, dell'art. 1 legge n. 1533/56 e dell'art. 4 legge n. 463/59, lamentando che la Corte territoriale non abbia ritenuto, come affermato da richiamata giurisprudenza di legittimità, che anche per il socio di cooperativa artigiana trova applicazione lo speciale regime previdenziale dettato per gli artigiani e non già quello previsto per i lavoratori subordinati.



In particolare il ricorrente fa riferimento a quella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il principio stabilito dall'art. 2, comma 3, rd n. 1422/24 (*"le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti"*) trova una parziale deroga, limitatamente all'obbligo contributivo delle cooperative artigiane per i propri soci lavoratori, nella legge n. 1533/56 (che ha introdotto l'assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni per gli artigiani) e nella legge n. 463/59 (che ha esteso agli artigiani e ai loro familiari la tutela contro l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti), nel senso che, ferma la responsabilità della cooperativa artigiana nei confronti dell'Inps per il pagamento dei contributi previdenziali, la misura ed il regime giuridico di questi devono essere conformati a quelli previsti per gli artigiani (cfr., Cass., nn. 7380/2001; 4161/1988).

3.1 Osserva il Collegio che tali richiamate pronunce sono state rese in tema di individuazione del regime previdenziale applicabile ai soci lavoratori delle cooperative e ai correlati obblighi contributivi di queste ultime nei riguardi dei propri soci.

Nel periodo precedente la legge n. 142/01, la giurisprudenza largamente maggioritaria di questa Corte si è espressa nel senso che l'art. 2, comma 3, rd n. 1422/24, nel disporre che, ai fini assicurativi, *"le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da essi assunti"*, ha equiparato, con una *fiction iuris*, i soci ai lavoratori subordinati, assicurando loro il trattamento previdenziale di questi ultimi (cfr., ex



plurimis, Cass., nn. 2242/1988; 1346/1998; 7668/2002; 238/2003; 4767/2003).

Le Sezioni Unite di questa Corte non hanno ritenuto di condividere il suddetto orientamento, affermando il seguente principio di diritto: *“Anche con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 2001 le società cooperative devono ritenersi assoggettate all'obbligo contributivo nei confronti dei soci lavoratori, con la contribuzione propria del tipo di lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente prestato, senza possibilità di distinguere tra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico, atteso che l'art. 2 comma terzo R.D. n. 1422 del 1924 (disciplinante la materia "ratione temporis"), è disposizione che, pur rimanendo immutata nella formulazione letterale, deve ritenersi trasformata nel significato normativo a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui è inserita, con particolare riguardo, tra l'altro, al sopravvenire degli art. 38 e 45 Cost. e, da ultimo, delle leggi n. 142 del 2001 e n. 30 del 2003”* (cfr, Cass., SU, n. 13967/2004).

La più recente e corposa giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto tuttavia la perdurante applicabilità dell'art. 2, comma 3, rd n. 1422/24, sotto il profilo, come sopra ricordato, dell'equiparazione, attraverso una *fiction iuris*, dei soci ai lavoratori subordinati, con conseguente attribuzione ai soci medesimi del trattamento previdenziale previsto per questi ultimi (cfr, *ex plurimis*, Cass., nn.18358/2004; 66/2007; 14073/2007; 222/2008).



3.2 Deve però essere ricordato che diversa - ancorché indirettamente collegata - è la questione oggetto del presente giudizio, che concerne non già gli obblighi contributivi delle cooperative nei riguardi dei soci (e, più in generale, il regime previdenziale dei soci delle cooperative artigiane), bensì la sussistenza del diritto dei soci delle cooperative artigiane ad ottenere, in quanto tali, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Questione rispetto alla quale le disposizioni della legge n. 1533/56 (e, per la ivi disposta estensione, della legge n. 463/59), laddove prevedono (art. 1) che agli effetti di tale legge *"sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860"*, poi sostituita dalla legge-quadro per l'artigianato n. 443/85, costituiscono, sul piano logico giuridico, un *posterius*.

3.3 Deve allora rilevarsi che l'art. 5 della legge n. 443/85 (legge -quadro per l'artigianato) prevede che sono tenute ad iscriversi nell'Albo delle imprese artigiane tutte le imprese aventi i requisiti di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 (l'art. 2 detta la definizione di "imprenditore artigiano" come *"colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo"*; l'art. 3, e successive modificazioni, definisce l'impresa artigiana, richiedendo che sia *"esercitata dall'imprenditore artigiano"*,



nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi espressamente previsti, e qualificando come artigiana l'impresa che, nei rispetto dei medesimi limiti dimensionali e scopi, sia costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale; l'art. 4 detta i limiti dimensionale dell'impresa artigiana).

Dal che deve evidentemente desumersi che, per la legge, è "artigiano" soltanto l'imprenditore artigiano, il titolare dell'impresa artigiana (salva la ricordata estensione, che qui non rileva, controvertendosi dell'iscrivibilità all'Albo dei soci persone fisiche, della qualifica di artigiana anche all'impresa).

Nessuna norma estende invece la qualifica di artigiano, solo perché tale, anche ai soci di una cooperativa artigiana.

Di ciò fornisce indiretta conferma la disciplina dettata per i consorzi fra imprese artigiane; tali consorzi vanno infatti iscritti in una separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane, mentre, ai fini assicurativi e previdenziali, la legge dispone espressamente che i "titolari di impresa artigiana", associati nei consorzi o in società consortili, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge n. 463/59, sull'assicurazione IVS per gli artigiani, e successive modificazioni e integrazioni; cosicché, argomentando *a contrariis*, deve escludersi che i soggetti riuniti in società cooperativa artigiana, ove non titolari di autonoma impresa artigiana, possano ottenere, per



ciò solo, l'iscrizione all'Albo, così da beneficiare del trattamento previdenziale riservato agli imprenditori artigiani riuniti in consorzio.

Anche il motivo all'esame non può dunque trovare accoglimento.

4. Per le esposte considerazioni il ricorso va pertanto rigettato.

Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

Non è invece luogo a provvedere su dette spese in relazione alle altre parti, non avendo le stesse svolto attività difensiva.


P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa fra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione; nulla per le spese del giudizio di cassazione in relazione alle altre parti.

Così deciso in Roma l'8 aprile 2008.


IL CONSIGLIERE est.

(dr. Gianfranco Bandini)



IL PRESIDENTE

(dr. Guglielmo Sciarelli)




IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi - 6 GIU 2008

IL CANCELLIERE



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO,
REGISTRO, E DA OGNI SPESA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART.
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 6.